

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	114
Data del provvedimento	11-03-2021
Oggetto	Convenzione con soggetti del terzo Settore
Contenuto	PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO LAVORATIVO PER PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE - CONTRATTO REP. 19190 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEL QUINTO CONTRATTUALE (CIG: 7251188D9F).

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Convenzione con soggetti del terzo Settore
Contenuto	PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO LAVORATIVO PER PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE - CONTRATTO REP. 19190 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEL QUINTO CONTRATTUALE (CIG: 7251188D9F).

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Premesso che ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005:

- Art. 3 comma 1, il sistema integrato dei servizi sociali si realizza secondo diversi principi fra i quali la prevenzione e la rimozione delle condizioni di disagio sociale;

Art 1 co.2: per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita;

Vista la Legge Regionale n. 45 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla L.R. 41/2005 e alla L.R. 29/2009", con la quale la Regione intende continuare a sostenere interventi e iniziative che abbiano ricadute positive in termini di coesione sociale per le comunità locali e per l'intero territorio regionale;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.620 del 18 maggio 20 "Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione reinserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione. Approvazione" e il successivo decreto dirigenziale n. 17624 del 23 ottobre 2020 con il quale sono stati approvati gli schemi di

Documento firmato digitalmente

convenzione, di progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti;

Considerato che i tirocini di inclusione sociale costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale. Essi non si configurano come rapporti di lavoro ma come percorsi di inclusione sociale;

Richiamato il contratto di appalto stipulato dal Comune di Pistoia rep. 19190 dedicato alla realizzazione di un Servizio di organizzazione di percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento lavorativo per persone in stato di disagio socio-economico in carico al servizio sociale (periodo 01/01/2018-31/12/2021);

Precisato che il Capitolato Speciale di cui alla gara sopracitata prevedeva tra gli interventi anche la realizzazione di tirocini di inclusione sociale per i beneficiari in carico al servizio sociale professionale per le finalità indicate nel decreto regionale;

Precisato inoltre, che questa tipologia di attività trova attuazione con l'approvazione della normativa regionale che dispone i criteri di accesso, procedure e documentazione obbligatoria a carico dei Soggetti coinvolti nell'attuazione dei Tirocini così individuati:

Ente competente per la presa in carico (art. 3): garantisce e vigila che lo svolgimento del Tirocinio sia coerente col percorso di attivazione, riabilitazione e inclusione sociale, individuando le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere nello svolgimento del progetto personalizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e sociosanitaria, in relazione al contesto ambientale. L'Ente che ha in carico il tirocinante individua altresì una figura professionale con compiti di **case-manager**;

Soggetto Promotore (art.7): garantisce la qualità e l'efficacia dei Tirocini e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel progetto personalizzato e nella Convenzione;

Soggetto Ospitante (art.8): collabora con il Soggetto promotore e con l'Ente che ha in carico il tirocinante nella realizzazione dei singoli progetti di tirocinio;

Vista la coerenza tra le attività indicate nel capitolato speciale e gli obiettivi da perseguire in tema di sostegno ai soggetti vulnerabili, al rafforzamento dell'autostima, all'acquisizione di un maggior livello di autonomia personale;

Vista pertanto:

- la legittimità degli interventi nell'ambito di applicazione della normativa regionale,
- la validità dei tirocini di inclusione sociale quale strumento metodologico volto a sostenere, formare e reinserire le persone fragili attraverso percorsi di inclusione sociale,
- la flessibilità dell'intervento per quanto riguarda il numero di ore previste per ogni tirocinio che dei mesi di attivazione sulla base della valutazione professionale, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi da perseguire;

■ l'estensione dei tirocini anche soggetti minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati; neo – maggiorenni accolti negli “appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza; persone vittime di violenza in carico ai servizi;

■ l'innovazione dell'intervento, caratterizzato dalla disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo finalizzato, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità personali del beneficiario, all'inclusione sociale delle persone ed al contemporaneo superamento delle carenze del reddito familiare e delle condizioni di povertà.

Visto inoltre, che i tirocini di inclusione sociale devono inserirsi sinergicamente con le altre azioni di progetto ed essere coerenti con gli interventi e i servizi promossi dal sistema pubblico territoriale integrandosi, a loro volta, con le progettualità esistenti in materia di inclusione sociale e accompagnamento al lavoro;

Tenuto conto che l'articolo 7 del decreto regionale interviene in merito all'erogazione di un'indennità economica di importo non superiore a €500,00 previa dimostrazione dell'effettiva partecipazione del beneficiario al tirocinio, ricavabile dal registro presenze;

Tenuto conto, inoltre, che l'attivazione di un tirocinio di inclusione sociale prevede la copertura assicurativa (art. 6) e gli oneri accessori (INAIL, emissione busta paga e CUD ecc...),

Dato atto che il contratto di appalto sopra citato, di importo pari a €. 761.201,92 IVA esclusa ammette l'esercizio dello ius variandi a condizione che non provochi un aumento o una diminuzione della prestazione superiore al quinto del prezzo complessivo stabilito (articolo 4 “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia”). Il contratto stipulato con l'aggiudicatario può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori ad un quinto dell'importo contrattuale iniziale (IVA esclusa);

Precisato che si ritiene opportuno procedere con l'aumento del contratto, in quanto non viene superato il quinto contrattuale, così come indicato dal contratto e dal D. Lgs. 50/2016;

Dato atto, inoltre, che le modifiche integrative ai contratti in vigore non prevedono modifiche sostanziali ma soltanto un ampliamento delle prestazioni all'interno del quinto contrattuale:

“Servizio di organizzazione di percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento lavorativo per persone in stato di disagio socio-economico in carico al servizio sociale” - segnalazione dei beneficiari, inserimento nelle attività attraverso la condivisione di un patto sociale, adempimenti amministrativi condivisi per l'erogazione di misure di sostegno economico, attuazione di processi definiti per il monitoraggio e la valutazione dei singoli percorsi nonché quelle derivanti dalle prestazioni specifiche quali attività di tutoraggio, realizzazione di laboratori occupazionali, tirocini di inclusione sociale e tirocini extracurricolari. Si tratta di modifiche di dettaglio che non incidono né sull'oggetto della prestazione né sulle condizioni fondamentali che ne regolano lo svolgimento nelle medesime. Nello specifico:

- l'importo del contratto stipulato in origine è di €. 761.201,92 (IVA esclusa);

- trattasi delle medesime prestazioni già previste nello stesso contratto e, in quanto tali, non alterano la natura del contratto;
- non si prevede l'acquisizione di un nuovo CIG non trattandosi di nuovo contratto ed essendo stata considerata l'opzione del quinto contrattuale nel calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di determinare se l'importo fosse sopra o sotto soglia;

VISTO l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di esercitare l'opzione del quinto contrattuale prevista all'art. 4 del capitolato prestazionale di cui alla procedura per la gestione del Servizio dedicato alla gestione dei **PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO LAVORATIVO PER PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE - contratto rep. 19190** aggiudicato a RTI formato da: ARKE' cooperativa sociale – C.F. 01633770472 – mandataria e MANUSA cooperativa sociale – C.F. 01784140475 - mandante;
2. di ampliare, conseguentemente, il contratto stipulato con l'aggiudicatario per il periodo 01/01/2018-31/12/2021, senza una nuova procedura in quanto:
 - a) tale modifica è stata prevista nei documenti di gara in maniera chiara e inequivocabile;
 - b) la modifica rientra nella previsione di legge (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i., art. 106, comma 12);
 - c) la modifica non altera la natura del contratto iniziale, trattandosi delle medesime prestazioni;
3. di affidare a ARKE' cooperativa Soc. per azioni onlus con sede a Pistoia, in via Antonelli, 307 CF 01633770472 (Mandataria) e della Cooperativa sociale MANUSA con sede in Pistoia, Viale Padre Giovanni Antonelli 307 CF 01784140475 (mandante) le risorse pari a **€3.000,00**;
4. la spesa di **€ 3.000,00** (IVA 5% esclusa) trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio trasferimento dai Comuni;
5. di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, deve essere effettuato sul seguente c/c bancario dedicato alla commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse pubbliche:
ARKE' coop. sociale codice IBAN: IT 3000306909606100000071328;
6. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dell'art.6 del DPR 62/2013;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

7. di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Dott. Daniele Mannelli.

IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 114 del 11-03-2021

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 11-03-2021 al 26-03-2021

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 11-03-2021**